

Codice A1821A

D.D. 22 dicembre 2020, n. 3605

Affido servizi di facility management nei siti di tipo Infrastrutturale ai di cui al contratto di Ospitalità apparati radio presso siti societa' INWIT SPA Rep.255 del 10.08.2018 ai sensi dell'art. 63 c.2 lett. b.2. e approvazione schema di contratto con la società TIM S.p.A. per una spesa complessiva di € 68.076,00 ofi. Impegno di spesa di € 41.724,00 sul capitolo 136446/2020, di € 13.176,00 sul capitolo 136446/21 ed



ATTO DD 3605/A1821A/2020

DEL 22/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Affidato servizi di facility management nei siti di tipo Infrastrutturale ai di cui al contratto di Ospitalità apparati radio presso siti societa' INWIT SPA Rep.255 del 10.08.2018 ai sensi dell'art. 63 c.2 lett. b.2. e approvazione schema di contratto con la società TIM S.p.A. per una spesa complessiva di € 68.076,00 ofi. Impegno di spesa di € 41.724,00 sul capitolo 136446/2020, di € 13.176,00 sul capitolo 136446/21 ed € 13.176,00 sul capitolo 136446/22. CIG 8526701841

Premesso che:

il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile” attribuisce specifiche competenze alle Regioni e Province Autonome, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, per l’organizzazione dei sistemi di protezione nell’ambito dei rispettivi territori;

con D.G.R. n. 18-611 del 1.8.2005 la Regione Piemonte ha approvato il progetto di realizzazione e gestione di un sistema radiomobile isofrequenziale denominato “Emercom.Net-Piemonte” per le attività di protezione civile degli enti pubblici e del volontariato regionale e ha avviato le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente;

a seguito dell’esperimento delle procedure di gara indette con determinazione n. 1188 del 17 luglio 2006, tra la Regione Piemonte e il raggruppamento di Imprese Selex Communications s.p.a. (ora Leonardo Finmeccanica s.p.a.) e GEG s.r.l. (di seguito “RTI”) è stato sottoscritto il contratto rep. n.13092 del 27/12/2007 per la realizzazione del primo canale del sistema radiomobile Emercom.Net con frequenze dedicate alla Protezione Civile tramite contratto a noleggio delle apparecchiature con opzione di riscatto delle stesse a fine contratto;

la rete è stata consegnata alla Regione Piemonte nel mese di dicembre 2009 ed è entrata in esercizio

nel 2010 a seguito del collaudo e dell'approvazione, con DD n.2624 del 08/10/2010, della "regolamentazione rete radio Emercom.Net-Piemonte - canale istituzionale";

al fine di completare il progetto di realizzazione di cui alla D.G.R. 18-611 del 1.8.2005 sopra citata, con D.D. 2967 del 22.11.2011 è stato approvato il piano di implementazione e sviluppo della rete radio ed è stata avviata l'attuazione del primo lotto del piano per l'implementazione e lo sviluppo della rete radio di protezione civile Emercom.Net-Piemonte.

Dato atto che:

con deliberazione D.G.R. 49-5103 del 18/12/2012 la Regione Piemonte ha riconosciuto il carattere strategico, per il sistema regionale di protezione civile, della rete radio Emercom e ha disposto il riscatto della rete precedentemente di proprietà del raggruppamento di Imprese Selex Communications s.p.a. (ora Leonardo Finmeccanica s.p.a.) e GEG s.r.l. (di seguito "RTT") perseguendone l'obiettivo del mantenimento in esercizio della rete, ad un livello adeguato alle necessità del sistema regionale di protezione civile, demandando a successivo atto la definizione delle risorse destinate a tale scopo;

Emercom.Net si basa su una infrastruttura costituita da una serie di apparati di rete, la cui disposizione è stata progettata in modo da ottimizzare le prestazioni di radiocopertura secondo le caratteristiche orografiche del territorio piemontese;

le apparecchiature che compongono la suddetta infrastruttura sono collocate in appositi siti adeguatamente attrezzati, che in gran parte dei casi prevedono specifici contratti di ospitalità a carattere oneroso;

in considerazione dell'acquisizione in proprietà regionale dell'intera rete prevista dalla D.G.R. 49-5103 del 18/12/2012, con determina dirigenziale 665 del 13/03/2013 si è stabilito di procedere separatamente, tramite sottoscrizione dei contratti con i soggetti ospitanti, all'ospitalità delle apparecchiature rispetto ai servizi di assistenza e manutenzione della rete;

il progetto iniziale dell'infrastruttura di rete prevede che gli apparati costituenti la dorsale a microonde della rete siano ubicati, proprio per la loro importanza ai fini del funzionamento della rete, all'interno di siti telecomunicazione caratterizzati da elevati standard tecnologici e di sicurezza come quelli di proprietà di Telecom Italia S.p.A. ora TIM S.p.A.;

con nota prot. 00046210 del 28/10/2016 la Regione Piemonte ha chiesto il subentro al contratto di ospitalità di spazi ad uso industriale tra Telecom Italia S.p.A. e G.E.G. s.r.l. e la contrattualizzazione diretta degli spazi di Telecom Italia S.p.A. così come previsto dall'art. 23 del contratto repertoriato con n. 262 del 01/09/2015 tra le due società;

con determinazione dirigenziale 2048 del 29.05.2017, si è provveduto ad approvare lo schema di contratto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 03.11.2017 e repertoriato al numero 255 del 10/08/2018, tra la Regione Piemonte e la società INWIT S.p.A. per l'ospitalità, per il periodo dal 01/11/2017-01/11/2023, della infrastruttura della rete radio regionale di protezione civile Emercom.Net, presso siti ad uso industriale di Magnano (BI), Villadeati (AL), Novara (NO), Mango (CN), Alpignano (TO) e Gattinara (VC) precedentemente di proprietà di Telecom e successivamente entrati in gestione diretta di INWIT S.p.A.

Considerato che:

l'art. 15 del Contratto rep 255/2018 tra Regione Piemonte e INWIT S.p.A. avente ad oggetto "Energia Elettrica" dispone che per "quanto attiene alla fornitura del servizio di energia elettrica, la Società Ospitata dovrà stipulare direttamente apposito contratto con Telecom Italia S.p.a." e che "nel caso di siti ubicati in centrali Telecom Italia S.p.A., la Società Ospitata provvederà a sottoscrivere apposito contratto con Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto le modalità di fornitura del servizio di energia elettrica.";

con la determinazione dirigenziale 2048/2018 si demandava a successivi adempimenti amministrativi la definizione del corrispettivo per l'energia elettrica, attraverso la contrattualizzazione di quanto dovuto con apposita società erogatrice già Telecom Italia S.p.a. ora TIM spa;

a seguito di intercorsi informali, con nota prot. 00028491 del 10/06/2020 si sollecitava TIM spa a procedere alla formalizzazione definitiva del contratto di facility management per la fornitura di energia trattata presso i suddetti siti di telecomunicazione chiedendo di definire i contenuti dell'articolato dei contratti e il dettaglio dei costi annuali e del corrispettivo una tantum per il mantenimento della fornitura a decorrere dal contratto di ospitalità con Inwit spa;

la società TIM S.p.A. con nota del 11/12/2020 (prot. 00062598 del 15/12/2020) ha comunicato, come da comunicazione agli atti del Settore, parere favorevole ai contenuti della bozza di contratto che regolarizza e definisce le condizioni e i termini del rapporto di fornitura dell'energia trattata per i siti indicati nell'allegato della bozza di contratto e secondo l'allegato B (Listino Prezzi) quali parti integranti e sostanziali del contratto, autorizzando l'avvio dell'iter procedurale necessario per la stipula del contratto stesso.

Risulta pertanto necessario provvedere a stipulare, ai sensi dell'art. 63 c.2 lett. b.2 del Dlgs 50/2016 apposito contratto con la società TIM S.p.A. con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010 per il servizio di facility management per la fornitura di Energia Trattata per i siti elencati nell'allegato 1 dello schema di contratto allegato.

Verificato che:

l'importo annuale riferito al contratto predetto è determinato in € 10.800,00 o.f.e., secondo quanto riportato nel listino prezzi generale di TIM spa (Allegato B dello schema di contratto) per i siti infrastrutturali di tipo industriale;

è previsto inoltre il pagamento del corrispettivo pregresso dovuto per il mantenimento del sito, relativo al periodo 01.11.2017 (periodo di decorrenza del contratto rep.255/2008) e il 31.12.2020, in un'unica soluzione pari a € 34.200,00 o.f.e.;

visto il progetto, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, del servizio di Facility management nei siti di Tipo Infrastrutturale ai di cui al contratto di Ospitalità apparati radio presso siti società INWIT SPA, redatto dalla dott.ssa Paola Elena Bernardelli in data 16/12/2020 (ai sensi dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico illustrativa,
- calcolo della spesa e prospetto economico complessivo,
- schema di contratto;

Ritenuto quindi di:

approvare il progetto redatto dalla dott.ssa Paola Elena Bernardelli in data 15/12/2020 (ai sensi dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e in particolare il suo allegato schema di contratto compiegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

disporre l'avvio della prestazione contrattuale in via d'urgenza con clausola risolutiva espressa, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 c.8 del Dlgs 50/16 s.m.i., nelle more dello svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del D.Lgs, 50/16 e s.m.i sottoponendo l'affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non diano esito favorevole;

impegnare a favore della società già TELECOM ITALIA SPA ora TIM SPA (COD BEN 148652) la somma complessiva di € 68.076,00 così ripartita:

- € 41.724,00 sul capitolo 136446 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020 per il corrispettivo una tantum di mantenimento della fornitura di energia trattata per il periodo 01/11/2017-31/12/2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
- € 13.176,00 sui cap.136446 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021 per il corrispettivo annuale 2021 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
- € 13.176,00 sui cap.136446 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2022 per il corrispettivo annuale 2022 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

individuare il funzionario dott. Paola Elena Bernardelli quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Servizio in parola, con i compiti previsti dagli articoli 101,102, 111 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione";

Dato atto che:

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI", non essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio da interferenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009; per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "... non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni";

non sussistono costi per la sicurezza.

con nota prot. n. 22915 dell'08/05/2020, la Dirigente del Settore Protezione Civile, Ing. Gabriella Giunta, è stata delegata dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, arch. Salvatore Martino Femia, Arch. Salvatore Martino Femia, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa responsabile, ai codici "A1821A" e A1822A" inseriti nella Missione 11, programma 11.01, del bilancio regionale e

relativamente ai capitoli riferiti a progetti di cooperazione territoriale, inseriti nella Missione 19, programma 19.02

verificata la disponibilità di cassa;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50"
- Legge 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
- D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2020 - 2022";
- Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- DGR n.16-1198 del 03/4/2020, avente per oggetto "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172";

DETERMINA

di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Dirigente del Settore Protezione Civile, Ing. Gabriella Giunta;

di approvare il progetto redatto dalla dott.ssa Paola Elena Bernardelli in data 16/12/2020 (ai sensi dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e in particolare il suo allegato schema di contratto compiegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

di stipulare, ai sensi dell'art. 63 c.2 lett. b.2 del Dlgs 50/2016 apposito contratto con la società TIM S.p.A. con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010 per il servizio di facility management per la fornitura di Energia Trattata per i siti elencati nell'allegato 1 dello schema di contratto allegato;

di disporre l'avvio della prestazione contrattuale in via d'urgenza con clausola risolutiva espressa, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 c.8 del Dlgs 50/16 smi, nelle more dello svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del D.Lgs, 50/16 e smi sottoponendo l'affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non diano esito favorevole;

di impegnare a favore della società TELECOM ITALIA SPA ora TIM SPA (COD BEN 148652) la somma complessiva di € 68.076,00 così ripartita:

- € 41.724,00 sul capitolo 136446 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020 per il corrispettivo una tantum di mantenimento della fornitura di energia trattata per il periodo 01/11/2017-31/12/2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
- € 13.176,00 sui cap.136446 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021 per il corrispettivo annuale 2021 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
- € 13.176,00 sui cap.136446 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2022 per il corrispettivo annuale 2022 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

di individuare il funzionario dott. Paola Elena Bernardelli quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Servizio in parola, con i compiti previsti dagli articoli 101,102, 111 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione";

di dare atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 136446 delle uscite di bilancio relative agli esercizi finanziari 2020-2021-2022;

di precisare che sul predetto capitolo 136446/2020 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

di disporre il pagamento, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla regolarità e

rispondenza formale e fiscale;

ai sensi della D.G.R. n. 36 – 8717 di considerare rispondenti alle verifiche previste all'art. 56, comma 6, del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, gli impegni ed i conseguenti atti di liquidazione assunti sugli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli di bilancio entro i valori autorizzati con la 16-1198 ovvero con i provvedimenti autorizzativi che saranno adottati dalla Giunta Regionale, fermo restando il solo rispetto dei limiti di stanziamento stabiliti per il relativo capitolo in competenza;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: TIM spa P.IVA 00488410010

Importo: € 68.076,00 o.f.i.

Dirigente responsabile: Gabriella Giunta

Modalità Individuazione Beneficiario: 63 c.2 lett. b.2 del Dlgs 50/2016

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

I Funzionari Estensori

Francescantonio De Giglio

Paola Elena Bernardelli

LA DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)

Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato



PROGETTO DI ACQUISTO

Servizi di facility management per la fornitura di energia trattata nei siti di tipo Infrastrutturale ai di cui al contratto di Ospitalità apparati radio presso siti societa' INWIT SPA Rep.255 del 10.08. CIG 8526701841

PREMESSE E MOTIVAZIONI DELL'ACQUISTO

La Regione Piemonte utilizza sistemi evoluti informatici e di telecomunicazioni sia presso le proprie sedi (sala operativa, sedi decentrate, sedi logistico-operative) che sugli scenari di eventi o manifestazioni di protezione civile mediante l'impiego di diverse tipologie di risorse ICT tra cui unità mobili, reti radio e satellitari in grado di supportare efficacemente il Sistema di protezione civile in ordinarietà e in caso di evento.

I Sistemi ICT di Protezione Civile, già in uso da parte della Regione Piemonte da alcuni decenni, sono infatti utilizzati per garantire l'efficacia dei soccorsi e assicurare il presidio del territorio nelle situazioni di emergenza, nonché il continuo flusso di comunicazioni tra la sala operativa e gli operatori impegnati negli scenari di evento che le sale operative regionali devono mantenere come previsto dal "Codice della protezione civile" di cui al Dlgs 2 gennaio 2018, n. 1 .

Tra i sistemi ICT in parola, la rete radio di protezione civile ha lo scopo di garantire le comunicazioni in fonia/dati tra la centrale operativa regionale e le unità operative di protezione civile sul territorio e deve possedere caratteristiche di affidabilità in condizioni operative standard e assicurare le telecomunicazioni di emergenza in generale e nelle specifiche aree coinvolte in eventi emergenziali.

Tale infrastruttura nasce a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa (G.U. 252 del 26/10/2002) tra il Ministero delle Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che ha previsto la messa a disposizione di frequenze radio per la realizzazione di reti di comunicazione che garantiscano l'acquisizione e la diffusione di una tempestiva informazione, migliorino il sistema di collegamento con gli organi istituzionali competenti in materia di protezione civile e, nei casi di emergenza, rendano più efficiente l'organizzazione dell'attività di soccorso.

Con D.G.R. n.18-611 del 1.8.2005 la Regione Piemonte ha approvato il progetto di realizzazione e gestione di un sistema radiomobile isofrequenziale denominato "Emercom.Net-Piemonte", che prevedeva, in sintonia con le disposizione del protocollo di intesa sopra citato, la operatività di un canale radio per le attività di protezione civile degli enti pubblici (detto Canale Istituzionale) e un canale radio riservato al volontariato regionale detto Canale del Volontariato). Tali canali vedono rispettivamente la luce rispettivamente nel 2010 e 2012.

Con deliberazione D.G.R. 49-5103 del 18/12/2012 la Regione Piemonte ha riconosciuto il carattere strategico, per il sistema regionale di protezione civile, della rete radio Emercom.Net, risultando la stessa uno strumento imprescindibile per migliorare, in caso di eventi di protezione civile, il coordinamento delle sue componenti, il supporto alle proprie risorse operative e la sicurezza degli operatori sul territorio, disponendo di perseguire l'obiettivo del mantenimento in esercizio della rete, ad un livello adeguato alle necessità del sistema regionale di protezione civile.

Emercom.Net si basa su una infrastruttura, costituita da una serie di apparati di rete, la cui disposizione è stata progettata in modo da ottimizzare le prestazioni di radiocopertura secondo le caratteristiche orografiche del territorio piemontese, che si articola con una dorsale a microonde, varie sottoreti radio e le sale operative .

Le apparecchiature che compongono la suddetta infrastruttura sono collocate in appositi siti adeguatamente attrezzati, che in gran parte dei casi prevedono specifici contratti di ospitalità a carattere oneroso.



In particolare la dorsale è l'infrastruttura su cui si basa la funzionalità dell'intera rete, costituita da link di interconnessione del Livello regionale realizzati con tratte digitali a microonde in GHz e con una configurazione con due anelli, che consente instradamenti alternativi del segnale, al fine di consentire la continuità delle comunicazioni anche nel caso di interruzione di una tratta in ponte radio aventi una tratta in comune conferendo al sistema un elevato grado di affidabilità grazie al fatto che tale configurazione rende disponibili dei percorsi alternativi e ridondati in caso di guasto dei link della rete di trasporto stessa.




Figura 1 – Dorsale a microonde (Layer 0)

Gli apparati costituenti la dorsale a microonde della rete siano ubicati, proprio per la loro importanza ai fini del funzionamento della rete, all'interno di siti telecomunicazione caratterizzati da elevati standard tecnologici e di sicurezza come quelli di proprietà di Telecom Italia S.p.A. ora TIM S.p.A..

In considerazione dell'acquisizione in proprietà regionale dell'intera rete prevista dalla D.G.R. 49-5103 del 18/12/2012, con determina dirigenziale 665 del 13/03/2013 si è stabilito di procedere separatamente, tramite sottoscrizione dei contratti con i soggetti ospitanti, all'ospitalità delle apparecchiature rispetto ai servizi di assistenza e manutenzione della rete al fine di addivenire alla riduzione dei costi di gestione della rete.

Con nota prot. 00046210 del 28/10/2016 la Regione Piemonte ha chiesto il subentro al contratto di ospitalità di spazi ad uso industriale tra Telecom Italia S.p.A. e G.E.G. s.r.l. e la contrattualizzazione diretta degli spazi di Telecom Italia S.p.A. così come previsto dall'art. 23 del contratto repertoriato con n. 262 del 01/09/2015 tra le due società.



Con determinazione dirigenziale 2048 del 29.05.2017, si è provveduto ad approvare lo schema di contratto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 03.11.2017 e repertoriato al numero 255 del 10/08/2018, tra la Regione Piemonte e la società INWIT S.p.A. per l'ospitalità, per il periodo dal 01/11/2017-01/11/2023, della infrastruttura della rete radio regionale di protezione civile Emercom.Net, presso siti ad uso industriale di Magnano (BI), Villadeati (AL), Novara (NO), Mango (CN), Alpignano (TO) e Gattinara (VC) precedentemente di proprietà di Telecom e successivamente entrati in gestione diretta di INWIT S.p.A., demandando a successivi adempimenti amministrativi la definizione del corrispettivo per l'energia elettrica, attraverso la contrattualizzazione di quanto dovuto con apposita società erogatrice già Telecom Italia S.p.a. ora TIM spa;

L'art. 15 del Contratto rep 255/2018 tra Regione Piemonte e INWIT S.p.A. avente ad oggetto "Energia Elettrica" dispone infatti che per "quanto attiene alla fornitura del servizio di energia elettrica, la Società Ospitata dovrà stipulare direttamente apposito contratto con Telecom Italia S.p.a." e che "nel caso di siti ubicati in centrali Telecom Italia S.p.A., la Società Ospitata provvederà a sottoscrivere apposito contratto con Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto le modalità di fornitura del servizio di energia elettrica."

A seguito di intercorsi informali, con nota prot. 00028491 del 10/06/2020 si sollecitava TIM spa a procedere alla formalizzazione definitiva del contratto di facility management per la fornitura di energia trattata presso i suddetti siti di telecomunicazione chiedendo di definire i contenuti dell'articolato dei contratti e il dettaglio dei costi annuali e del corrispettivo una tantum per il mantenimento della fornitura a decorrere dal contratto di ospitalità con Inwit spa.

La società TIM S.p.A. con nota del 11/12/2020 ha comunicato, come da comunicazione agli atti del Settore, parere favorevole ai contenuti della bozza di contratto che regolarizza e definisce le condizioni e i termini del rapporto di fornitura dell'energia trattata per i siti indicati nell'allegato della bozza di contratto e secondo l'allegato B (Listino Prezzi) quali parti integranti e sostanziali del contratto, autorizzando l'avvio dell'iter procedurale necessario per la stipula del contratto stesso.

PROGETTO DI ACQUISTO e PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Per le premesse sopra esposte necessita procedere ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) 2 del D.lgs 50/2016, in quanto per nei siti la cui ospitalità è contrattualizzata con INWIT S.p.A non possono esserci altri fornitori del servizio in parola.

Lo schema di contratto condiviso con TIM spa, secondo la richiesta di offerta rinnovata con prot. 00028491 del 10/06/2020, prevede un importo complessivo d'acquisto sulla base dei prezzi esposti da Tim spa secondo l'elenco prezzi esposti nell'allegato B dello schema di contratto di euro €68.076,00 o.f.i così ripartito:

- € 41.724,00, quale corrispettivo una tantum di mantenimento della fornitura di energia trattata per il periodo 01/11/2017-31/12/2020;
- €13.176,00 quale corrispettivo annuale 2021 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata;
- €13.176,00 quale corrispettivo annuale 2022 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata.

INDICAZIONI INERENTI ALLA SICUREZZA ART. 26 DLGS 81/2008

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI" non essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009. Per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "...non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni"



CALCOLO DELLA SPESA

Importo fornitura	€ 55.800,00
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	-
Totale importo	€ 55.800,00
IVA 22%	€ 12.276,00
Importo complessivo o.f.i.	€ 68.076,00

Le somme necessarie per l'acquisto in parola trovano copertura:

capitolo 136446/2020	€ 41.724,00
capitolo 136446/2021	€ 13.176,00
capitolo 136446/2022	€ 13.176,00
Importo complessivo o.f.i.	€ 68.076,00

Il funzionario
Paola Elena Bernardelli

Allegati:

1. schema di contratto
2. allegato A – Elenco siti
3. allegato B – Elenco prezzi

REGIONE PIEMONTE
CONTRATTO PER SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT NEI SITI DI
TIPO INFRASTRUTTURALE

Tra

Regione Piemonte - Settore Protezione civile, con sede in Torino C.so Marche 79 (sede Legale: Piazza Castello, 165 10122 TORINO) Codice Fiscale: 80087670016, nella persona del suo Responsabile ad interim Ing. Gabriella Giunta, nata a Roma il 02/10/1965, munito di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione del presente Contratto (di seguito indicata anche come “**Società Ospitata**”);

E

TIM S.p.A., con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, in persona di del Sig. Polidori Davide, nato a Milano il 8/4/1975 domiciliato per la carica in MILANO (MI), Via G. Negri 1, in qualità di procuratore speciale della Società medesima, di seguito indicata come (qui di seguito denominata “**TIM**”)

di seguito indicate anche congiuntamente come “**Parti**” e disgiuntamente come “**Parte**”;

PREMESSO CHE:

- Infrastrutture Wireless Italia S.p.A. (di seguito, “**Inwit**”) e Regione Piemonte – Settore Protezione civile e Sistema Anti Incendi Boschivi A.I.B. hanno stipulato a far data dal 01.11.2017 un contratto di ospitalità di spazi ad uso industriale, registrato il 03.11.2017 presso l’Agenzia delle Entrate e Rep. 255 del 10.08.2018 (di seguito, il “**Contratto di Ospitalità**”) avente ad oggetto la concessione da parte di Inwit a Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi A.I.B. - del

godimento delle porzioni delle seguenti infrastrutture di proprietà di Inwit, site nelle centrali di TIM denominate:

- MAGNANO (BI) – S.S. 338, snc
- VILLADEATI (AL) – S. da Prov., snc
- NOVARA (NO), - Viale Kennedy, snc
- MANGO (CN), S.da Com. di Avene, snc
- ALPIGNANO (TO), S.da Pianezza, 59
- GATTINARA 8VC) –Regione San Lorenzo

nonché degli spazi immobiliari utili a consentire a Regione Piemonte - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi A.I.B. - l'accesso per tutte le attività funzionali o connesse all'installazione, alla gestione ed alla manutenzione dei propri apparati, così come specificatamente individuati nell'Allegato A al presente atto (di seguito, congiuntamente, i "Siti");

- I Siti di cui sopra si trovano all'interno di centrali TIM e quindi vengono definiti come "Infrastrutturali";
- in ragione di quanto sopra e ai sensi dell'art. 2, 10, 15, e 16 del Contratto di Ospitalità tra Regione Piemonte e Inwit, si è convenuto che:
 - a. da una parte, Inwit fornisca a Regione Piemonte - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi A.I.B. -, ai sensi del Contratto di Ospitalità, il godimento di ciascun Sito, unitamente al relativo servizio di manutenzione;
 - b. dall'altra parte, ai sensi dell'art. 15 del Contratto di Ospitalità, TIM fornisca a Regione Piemonte - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi A.I.B. - il servizio di fornitura dell'energia trattata;
- Regione Piemonte - Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi A.I.B. - ha richiesto a TIM la fornitura del servizio di energia trattata per il funzionamento dei propri apparati nei Siti;
- pertanto, con il presente contratto (di seguito il "**Contratto**") le Parti intendono disciplinare la fornitura, da parte di TIM a Regione

Piemonte - Settore Protezione Civile -, della fornitura dell'energia trattata per i Siti, per l'intera durata del Contratto di Ospitalità.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1 – Allegati

Le premesse e i documenti allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante del presente Contratto:

Allegato A: Elenco Siti;

Allegato B: Listino Prezzi;

Art. 2 – Oggetto

Il presente Contratto disciplina i termini e le condizioni di fornitura, da parte di TIM alla Società Ospitata, presso i Siti, della fornitura di Energia Trattata di cui in premessa, necessaria al funzionamento degli apparati trasmissivi.

Nel caso in cui la Società Ospitata installi, anche in uno solo dei Siti, ai sensi di quanto previsto nel Contratto di Ospitalità, nuovi apparati, o sostituisca quelli esistenti, e ne consegua una modifica dei consumi di energia elettrica, ne dovrà dare preventiva comunicazione a TIM al fine delle necessarie verifiche impiantistiche – con gli eventuali adeguamenti del caso – nonché per l'adeguamento dei corrispettivi pattuiti, ove anche il servizio di energia trattata sia fornito da TIM.

In caso di violazione da parte della Società Ospitata di quanto previsto al precedente capoverso, TIM avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fatto salvo comunque il risarcimento di eventuali danni subiti.

Art. 3 – Durata e decorrenza

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, il presente Contratto decorre dalla data del suo perfezionamento ed ha la durata di anni 2, rinnovabile previo consenso scritto tra le Parti e in subordine alle condizioni disposte per il contratto principale sottoscritto con la società INWIT SPA e di cui al paragrafo 1 delle premesse. Le Parti concordano che, nel caso in cui cessi per qualsivoglia causa l'efficacia del Contratto di Ospitalità che, per espressa volontà delle Parti, deve intendersi come funzionalmente collegato al presente Contratto, anche il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto, limitatamente alla disciplina applicabile al Sito/i interessato/i.

ART. 4 - Affidamento a terzi

Le Parti convengono che l'esecuzione degli impegni previsti a carico di TIM, ai sensi del presente Contratto, relativamente alla fornitura di Energia Trattata, potrà essere da essa eseguita direttamente ovvero per il tramite di

terzi propri incaricati di fiducia. Resta inteso e convenuto che TIM sarà direttamente responsabile nei confronti della Società Ospitata per l'attività compiuta dai propri incaricati di fiducia.

TIM, per quanto di sua competenza, si assume ogni responsabilità - civile e penale - per l'esecuzione di tutte le attività, da essa stessa eseguite o fatte eseguire in ciascun Sito, per la fornitura di Energia Trattata e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società Ospitata in relazione a tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'effettuazione di tali attività.

La stipula, da parte di TIM di un contratto di affidamento a terzi, non esime in alcun modo la stessa dalle responsabilità di legge e/o contrattuali nei confronti della Società Ospitata, dei suoi aventi causa e dei terzi in genere. Si specifica, in particolare e senza valore di esaustività o di limitazione a quanto precede, che TIM resta, per la fornitura di quanto oggetto del Contratto, l'unica controparte contrattuale nei confronti della Società Ospitata, che rimarrà sempre e comunque del tutto estranea ai rapporti giuridici instaurati tra TIM ed i terzi suoi incaricati.

Ciascun contratto stipulato da TIM dovrà prevedere l'assunzione da parte del terzo incaricato degli obblighi e degli oneri, nessuno escluso, previsti nel presente Contratto e/o nei correlati contratti stipulati tra le Parti.

I servizi affidati al terzo non dovranno, in generale, formare oggetto di ulteriore affidamento. Un eventuale ulteriore affidamento dovrà, in ogni caso, prevedere l'assunzione da parte dell'ulteriore terzo degli obblighi e degli oneri, nessuno escluso, previsti nel presente Contratto e nei correlati contratti stipulati tra le Parti.

Art. 5 – Corrispettivi del servizio di energia trattata e relative modalità di fatturazione e pagamento

Il corrispettivo annuo (di seguito, "il **Corrispettivo**") per la fornitura di Energia Trattata di cui al presente Contratto, dovuto da Regione Piemonte Settore Protezione Civile a TIM è determinato, secondo quanto riportato nell'Allegato B (Listino Prezzi), in € 10.800,00 (diecimilaottocento/00) oltre IVA.

Le Parti altresì concordano che, per il periodo compreso tra l'01.11.2017 e il 31.12.2020, le spese di mantenimento del sito per la fornitura di Energia Trattata da corrispondere da parte della Regione Piemonte Settore Protezione Civile a TIM sono pari ad € 34.200,00 (Euro trentaquattromiladuecento/00), oltre IVA (di seguito, il corrispettivo "una tantum").

Le Parti concordano che, ove siano necessari interventi sulle infrastrutture per consentire la fornitura di Energia Trattata, gli oneri relativi saranno a carico della Società Ospitata.

Il Corrispettivo annuale e il corrispettivo "una tantum" dovuto dalla Società Ospitata a TIM verranno fatturati da TIM a partire dalla data di perfezionamento del Contratto.

Il Corrispettivo e il corrispettivo “una tantum” verranno versati dalla Società Ospitata a TIM in un’unica soluzione, previa emissione della relativa fattura entro 10 giorni dalla data di perfezionamento e sottoscrizione del contratto.

Il Corrispettivo annuale verrà versato dalla Società Ospitata a TIM in rate annuali , previa emissione delle relative fatture entro il giorno 5 del primo mese del trimestre di riferimento, da liquidarsi entro l’ultimo giorno del primo mese del trimestre di riferimento.

Le Parti concordano che nel corso di vigenza del presente Contratto, il Corrispettivo potrà essere rivisitato – previo accordo scritto tra le Parti medesime – al fine di renderlo coerente con i valori dei mercati di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati dalla Società Ospitata a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario di TIM, comunicato e agli atti del Settore.

Le fatture dovranno essere intestate a Regione Piemonte - Settore Protezione Civile– C.so Marche 79 10146 Torino (TO)–
Codice fiscale 80087670016 P.I. 02843860012
Codice IPA fatturazione elettronica V3QQD9

Ove il Corrispettivo sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, TIM avrà diritto agli interessi di mora, determinati sulla base del Tasso di Mora, definito quale tasso più basso tra Euribor 6M+2.0% p.a. ed il tetto formulato dalla legge antiusura 7 marzo 1996, n. 108 al momento del calcolo della mora, calcolato dal giorno di mancato puntuale pagamento (incluso) a quello di pagamento effettivo (escluso) e parametrato ad un anno di 360 (trecentosessanta) giorni.

Art. 6 – Fruizione della fornitura di Energia Trattata

La fornitura di Energia Trattata di cui al presente Contratto sarà fruita dalla Società Ospitata esclusivamente per l’esercizio delle proprie antenne/parabole e apparati.

Art. 7 – Ulteriori obblighi delle Parti

7.1 Obblighi della Società Ospitata

La Società Ospitata garantisce che le opere d’installazione degli apparati saranno svolte nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e sicurezza sul lavoro (riferimento al testo unico D.Lgs.81/08).

7.2 Obblighi di TIM

TIM si impegna a mantenere in perfetto stato di efficienza gli spazi all’interno del Sito, all’uopo ponendo in essere tutte le attività più idonee, funzionali e tempestive al raggiungimento di detta finalità.

Art. 8 – Responsabilità

In fase di realizzazione dei lavori di approntamento del Sito e di installazione delle proprie infrastrutture di rete, e segnatamente con riferimento alle antenne/parabole e apparati, nonché alla loro manutenzione degli apparati e delle antenne e parabole, con l'eccezione degli attacchi delle antenne alle strutture di supporto, la Società Ospitata si impegna a risarcire TIM da qualunque danno che possa subire agli apparati e/o impianti di condizionamento e/o erogazione di energia, purché sia comprovata l'attribuzione di responsabilità alla Società Ospitata.

Art. 9 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

Le Parti, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, si impegnano l'una verso l'altra, nel caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda, anche per tramite di ditte da essa incaricate:

- a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'altra Parte sarà destinato ad operare;
- b) a cooperare con l'altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa dell'altra Parte;
- c) a promuovere con l'altra Parte ed eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità o danno derivante dal mancato rispetto da parte dell'altra Parte degli obblighi di cui al presente articolo.

Le Parti si impegnano infine a coordinarsi, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

Permangono a carico della Società Ospitata gli obblighi di assicurare preventivamente la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.

Resta inteso che il Personale della Società Ospitata sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti nonché al rispetto delle procedure emesse da TIM.

ART. 10 - Risoluzione

Qualora la Società Ospitata sia inadempiente agli obblighi previsti a proprio carico dall'articolo 5 e tale inadempimento non sia stato sanato entro 30 giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta inviata dalla Parte adempiente a mezzo PEC, contenente, ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., la relativa diffida ad adempiere, il presente Contratto si intenderà risolto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 11 – Variazioni al Contratto

Tutti i provvedimenti normativi riguardanti l'oggetto del presente Contratto saranno recepiti in sede contrattuale, previa eventuale analisi delle relative modalità attuative.

Nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto siano dichiarate nulle o annullate dall'Autorità Giudiziaria o da altri Enti competenti, le Parti si dovranno incontrare al fine di concordare in sostituzione della statuizione nulla od annullata la disposizione più coerente con le intenzioni espresse nel presente Contratto.

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente Contratto e nei suoi Allegati, qualsiasi modifica e/o integrazione e/o deroga al presente Contratto deve risultare da comunicazione scritta e controfirmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Parte destinataria in segno di accettazione.

Art. 12 – Cessione del Contratto

Il presente Contratto o i diritti o gli obblighi da esse derivanti non potranno essere ceduti dalla Parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 13 –Trattamento dati personali

I dati personali forniti di ciascuna Parte all'altra saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", e pertanto saranno utilizzati unicamente per l'integrale esecuzione del presente Contratto.

I dati personali a riferiti a TIM SpA verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali necessari per adempiere al contratto stesso. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla procedura in oggetto. I dati acquisiti a seguito del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) di Regione Piemonte sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di Regione Piemonte è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il RUP.

I dati di TIM SpA saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le

libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

Tali dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

Inoltre i dati personali sono conservati, per il periodo di anni 10, relativamente alla procedura in oggetto.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

TIM SpA potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Le Parti si obbligano, qualora entrino in possesso o vengano a conoscenza durante l'esecuzione del presente Contratto di dati/documenti relativi all'altra Parte, a trattarli in maniera conforme alle prescrizioni del predetto Regolamento. Qualora tale obbligo venga violato, la Parte che ha subito un pregiudizio potrà rivalersi nei confronti dell'altra per il risarcimento dei danni salvo, comunque, il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il presente Contratto.

Art. 14 – Riservatezza

Ciascuna Parte, anche ai sensi dell'art. 621 e successivi c.p., e degli art. 98 e 99 del Dlgs. 10 febbraio 2005, n°30 (codice della proprietà industriale), si impegna a mantenere riservati con almeno la stessa cura usata per le proprie informazioni riservate, a non comunicare, o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l'esecuzione del Contratto, le informazioni riservate riguardanti direttamente o indirettamente il Contratto ed il suo contenuto, il lavoro svolto o da svolgere, l'organizzazione, l'attività e/o il know how dell'altra Parte e/o di terzi e/o comunque comunicate

dall'altra Parte per l'esecuzione del Contratto o di cui la Parte ricevente o i propri dipendenti vengano altrimenti a conoscenza nell'esecuzione del Contratto, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture "Uso Interno", "Confidenziale", "Esclusivo", (nel seguito le "Informazioni Riservate").

I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni:

(i) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente, senza inadempienza da parte della Parte ricevente alle disposizioni del presente Contratto;

(ii) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente, senza vincoli di riservatezza o limiti d'uso prima di riceverle dalla Parte comunicante;

(iii) che la Parte ricevente riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d'uso di tali informazioni o

(iv) quelle informazioni la cui comunicazione sia richiesta dalla legge, e/o da un legittimo provvedimento dell'Autorità o

(v) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall'altra Parte.

Ferma restando la generalità di quanto precede, è comunque fatto divieto alla Parte ricevente di duplicare, riprodurre, modificare o elaborare in tutto o in parte le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione del Contratto.

Le Informazioni Riservate ed ogni loro modifica, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte proprietaria e dei suoi danti causa. Né questo Contratto né la comunicazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per le Parti Riceventi di diritti a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti, diritti d'autore o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sulle Informazioni Riservate, modifiche, elaborazioni e/o lavori derivati e/o su dati o informazioni in essi compresi.

Su richiesta di una delle Parti, ovvero alla conclusione o alla interruzione, per qualsiasi motivo, del presente Contratto, la Parte ricevente si obbliga a riconsegnare entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o interruzione del Contratto all'altra Parte ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere, e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso della Parte ricevente e dei propri dipendenti, che contengano o che si riferiscano alle "Informazioni Riservate", e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, di qualsiasi registrazione delle "Informazioni Riservate" effettuata su computer o altro macchinario posseduto o utilizzato dalla Parte ricevente e dai propri dipendenti.

Per dipendenti delle Parti ai fini del presente articolo si intendono i lavoratori dipendenti o equiparati ai sensi di legge, i consulenti, i subappaltatori e qualunque terzo che con la Parte abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'articolo

1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio.

Gli obblighi di riservatezza e non uso saranno validi per tutta la durata del Contratto e continueranno ad essere efficaci per un periodo di 3 (tre) anni dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi causa intervenuta.

ART. 15 - Codice etico

Le Parti si obbligano al rispetto del D.Lgs. 231/01.

Le Parti, nell'esecuzione del presente Contratto, si impegnano ad aderire per sé ed, ai sensi dell'art.1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori e dipendenti ai principi etico -comportamentali che le Parti stesse hanno enunciato nei propri codici etici e di condotta pubblicati per TIM sul sito internet <http://suppliers.telecomitalia.it/acquisti.asp> e per la Società Ospitata sul sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio.

Art. 16 – Elezione di domicilio

Ogni comunicazione e/o documentazione di una Parte all'altra concernente il presente Contratto sarà inoltrata a mezzo PEC o tramite raccomandata A.R. eventualmente anche anticipata via fax, ai seguenti punti di contatto:

per TIM a:

TIM S.p.A. presso Via G.Negri 1, 20123 Milano, all'attenzione di CO.OA/NO.D/WI,
PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

per la Società Ospitata a:

Regione Piemonte – Settore Protezione Civile

C.so Marche 79 – 10146 Torino

e-mail: protciv@regione.piemonte.it

PEC: protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

che le Parti riconoscono come domicili eletti ai fini della ricezione delle suddette comunicazioni e/o documentazioni. Pertanto, le Parti concordano che le comunicazioni e/o documentazioni inviate ai suddetti indirizzi si intenderanno fin d'ora come effettivamente ricevute e conosciute dalla Parte ricevente rimanendo altresì inteso che il rapporto di ricezione della PEC ovvero la ricevuta di spedizione della raccomandata A.R. costituiscono prova della relativa spedizione e della relativa data d'invio.

Art. 17 – Foro Competente

Per ogni controversia derivante dal presente Contratto di Sito sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 18 – Clausola fiscale

Il presente Contratto, redatto nella forma di corrispondenza commerciale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 19 – Disposizioni finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 cod. civ..

Per la società Ospitante

Per la Società Ospitata